

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1994

Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte.

(GU n.73 del 29-3-1994)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale e' stabilito che "Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili";

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Vista la nota prot. n. 3009.01 del 12 novembre 1993, con la quale il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla regione Calabria lo schema del decreto istitutivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte con relative norme di salvaguardia e proposta di perimetrazione definitiva;

Vista la nota del Presidente della regione Calabria prot. n. 12288 del 1 dicembre 1993 riguardante l'istituzione e la delimitazione del Parco nazionale dell'Aspromonte con la quale e' stata trasmessa la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4528 del 29 novembre 1993;

Vista la delibera sopra citata della giunta regionale della Calabria, con la quale la giunta medesima ha espresso parere favorevole alla proposta in merito alla definitiva perimetrazione, zonizzazione, normativa di salvaguardia ed istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte predisposta dalla consulta permanente di sindaci e di rappresentanti delle comunita' montane coordinate dall'assessorato all'ambiente della provincia di Reggio Calabria;

Visti gli elaborati grafici relativi alla predetta proposta;

Considerato che la predetta proposta di perimetrazione esclude ampie porzioni di territorio di rilevante valore naturalistico individuate dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle risultanze di lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata delibera CIPE 5 agosto 1988;

Ritenuto opportuno accogliere parzialmente le richieste di riduzione della perimetrazione contenute nella proposta approvata dalla citata deliberazione n. 4528 del 29 novembre 1993;

Ritenuto di dover confermare l'inserimento all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte delle aree di seguito elencate:

area del comune di S. Giorgio Morgeto in considerazione della necessita' di collegare, senza soluzione di continuita' il centro abitato, per il quale la regione propone l'inclusione nel parco, alla restante parte di territorio interno al parco;

area comprendente la localita' Monte Scarpa della Pietra, Serro di

Zingari, Serro della Guardia, Fontanelle, in considerazione della continuita' dell'ecosistema naturalistico;

area comprendente la localita' Sorgente Scirocco, Monte Pidia e Puntone di Laccu, in considerazione della continuita' dell'ecosistema naturalistico;

area comprendente le localita' Basilico, Marrappa, Campi di Reggio, Serro della Ginestraia, Colacampitti, in considerazione dei loro valori naturalistici;

area comprendente le localita' Beviera, Colle Cicuta', Colle Quartarone, Pietre Bianche e Acque solfuree, in considerazione dei loro valori naturalistici;

area della Fiumara Amandolea e zone limitrofe, in considerazione dell'alto valore naturalistico e idrogeologico;

area comprendente la zona montana dei comuni di Africo, Samo e San Luca, in considerazione dei loro valori naturalistici;

Ritenuto di non poter accogliere, allo stato attuale, le richieste di inserimento di aree esterne al perimetro individuato dal Ministero dell'ambiente e trasmesso alla regione Calabria con nota del 12 novembre 1993, prot. n. 3009.01;

Considerato che in tale aree la regione Calabria puo' istituire aree contigue ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 394/91 o aree naturali protette regionali;

Considerato che l'ampliamento del perimetro del parco puo' essere effettuato, successivamente all'istituzione dell'ente parco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 394/91, previa deliberazione del comitato per le aree naturali protette anche su proposta delle regioni e degli enti locali interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare al prossimo programma per le aree naturali protette l'eventuale ampliamento del Parco nazionale dell'Aspromonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito l'ente Parco nazionale dell'Aspromonte.

2. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'ente Parco nazionale dell'Aspromonte si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Calabria e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.

6. Il territorio del parco e' suddiviso in due ambiti cosi' come da zonizzazione, riportata nella cartografia allegata, che rimarra' in vigore fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'ente Parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;

- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunita' del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede e' individuata dal Ministro dell'ambiente sentito il Presidente della regione Calabria.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provente acquisito in relazione all'attivita' dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4

----> Vedere Planimetrie da Pag. 8 a Pag. 14 della G.U. <----

ALLEGATO A

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale dell'Aspromonte, cosi' come delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di

associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte le seguenti attivita':

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alle lettere b) e c) del comma 1 del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'ente Parco;

e) l'apertura di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 del presente decreto vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;

b) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla

fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilita': ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1 del successivo art. 6.

Art. 5.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonche' dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della normativa;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C", "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte vengono autorizzate dall'autorita' competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 6 e dalla lettera e), comma 1, dell'art. 7.

4. Per il territorio ricadente in zona 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990.

5. Nelle aree industriali previste nei Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa e nei loro ampliamenti, ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono ammesse attivita' industriali manifatturiere e di trasformazione, nonche' la realizzazione delle infrastrutture e servizi necessari, nel rispetto della vigente normativa antinquinamento, e previa autorizzazione dell'ente Parco.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio di lavori:

a) opere di mobilita' che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), art. 4, e in particolare: tracciati stradali di carattere interpoderale;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici forestali, nonche' l'apertura di nuove piste

forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b), c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

i) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 8.

Modalita' di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui all'art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine puo' essere prorogato per una sola volta

per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. La presente normativa entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed avra' efficacia sino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Sino al 30 marzo 1994 il Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte puo' avvalersi delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Segreteria tecnica per le aree naturali protette.